ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA, DI DATTILOGRAFIA ED AUSILIARIA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 37

Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista

Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria che ha svolto esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data di entrata in vigore, puo' essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera, ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

Versione in vigore dal 31 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 5 aprile 1964, n. 284
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-di-concetto-esecutiva-di-dattilografia-ed/art-37-inquadramento-del-personale-che-abbia-svolto-mansioni-di-autista

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it